



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – DISPOSIZIONI	
Art. 1: Oggetto	pag. 5
Art. 2: Competenze	pag. 5
Art. 3: Responsabilità	pag. 5
Art. 4: Servizi gratuiti e a pagamento	pag. 6
Art. 5: Atti a disposizione del pubblico	pag. 6
Capo II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	
Art. 6: Depositi di osservazione e obitori	pag. 6
Art. 6 bis: Casa funeraria, Sala del commiato	pag. 7
Art. 6 ter: Rilascio di cadaveri a disposizione della scienza	pag. 7
Art. 6 quater: Imbalsamazione e tanatoprassi	pag. 8
Capo III – FERETRI	
Art. 7: Deposizione della salma nel feretro	pag. 8
Art. 8: Verifica e chiusura feretri	pag. 8
Art. 9: Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto	pag. 9
Art. 10: Fornitura gratuita di feretri	pag. 9
Art. 11: Piastrina di riconoscimento	pag. 9
Capo IV – TRASPORTI FUNEBRI	
Art. 12: Norme generali per i trasporti	pag. 9
Art. 13: Modalità del trasporto e percorso	pag. 10
Art. 14: Esercizio del trasporto funebre	pag. 10
Art. 15: Trasporto effettuato da terzi	pag. 10
Art. 16: Orario dei trasporti funebri	pag. 11
Art. 17: Altri trasporti	pag. 11
Art. 18: Autofunebri	pag. 11
Art. 19: Trasferimento di salme senza funerale	pag. 11
Art. 20: Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	pag. 12
Art. 21: Autorizzazione al trasporto	pag. 12
Art. 22: Trasporto funebre tra Stati	pag. 12
Art. 23: Trasporto di ceneri e resti mortali	pag. 13
Art. 23 bis: Riti religiosi	pag. 13

Titolo II – CIMITERI

Capo I – CIMITERI	
Art. 24: Elenco cimiteri	pag. 13
Art. 25: Disposizioni generali – Vigilanza	pag. 14
Art. 26: Reparti speciali nei cimiteri	pag. 14
Art. 27: Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	pag. 14
Capo II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	
Art. 28: Costruzione dei cimiteri, piani cimiteriali	pag. 15
Capo III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	

Art. 29: Inumazione	pag. 15
Art. 30: Tariffe dell'inumazione	pag. 15
Art. 31: Cippo	pag. 16
Art. 32: Tumulazione	pag. 16
Art. 33: Deposito provvisorio	pag. 16
Capo IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
Art. 34: Esumazioni ordinarie	pag. 17
Art. 35: Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	pag. 18
Art. 36: Esumazione straordinaria	pag. 18
Art. 37: Estumulazioni	pag. 18
Art. 38: Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	pag. 19
Art. 39: Raccolta delle ossa	pag. 19
Art. 40: Oggetti da recuperare	pag. 20
Art. 41: Disponibilità dei materiali	pag. 20
Capo V – CREMAZIONE	
Art. 42: Cremazione	pag. 20
Art. 43: Rilascio della autorizzazione alla cremazione	pag. 21
Art. 44: Urne cinerarie	pag. 21
Art. 45: Registro per la cremazione	pag. 21
Art. 46: Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie	pag. 21
Art. 46 bis: Giardino del ricordo	pag. 23
Art. 46 ter: Senso comunitario della morte	pag. 23
Art. 46 quater: Deposito provvisorio delle ceneri	pag. 23
Art. 46 quinquies: Animali di compagnia o d'affezione	pag. 23
Capo VI – POLIZIA DEI CIMITERI	
Art. 47 Orario	pag. 24
Art. 48 Disciplina dell'ingresso	pag. 24
Art. 49 Divieti speciali	pag. 24
Art. 50: Riti funebri	pag. 25
Art. 51: Fiori e piante ornamentali	pag. 25
Art. 52: Materiali ornamentali	pag. 25
Titolo III – CONCESSIONI	
Capo I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	
Art. 53: Sepolture private	pag. 26
Art. 54: Durata delle concessioni	pag. 26
Art. 55: Modalità di concessione	pag. 27
Art. 56: Uso delle sepolture private	pag. 27
Art. 57: Manutenzione	pag. 28
Capo II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	
Art. 58: Divisione, subentri	pag. 28
Art. 59: Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	pag. 29
Art. 60: Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua	pag. 29
Capo III – REVOCA, DECADENZA	
Art. 61: Revoca	pag. 30

Art. 62: Decadenza pag. 30

**Titolo IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI
POMPE FUNEBRI**

Art. 63: Accesso al cimitero pag. 31
Art. 64: Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri pag. 31
Art. 65: Imprese di pompe funebri pag. 31
Art. 66: Divieti alle imprese pag. 32

Titolo V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 67: Barriere architettoniche pag. 32
Art. 68: Competenze della Giunta Comunale pag. 32
Art. 69: Mappa pag. 32
Art. 69 bis: Annotazioni in mappa pag. 33
Art. 70: Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali pag. 33
Art. 71: Scadenario delle concessioni pag. 33

Capo II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72: Efficacia delle disposizioni del Regolamento pag. 33
Art. 73: Cautele pag. 34
Art. 74: Concessioni pregresse pag. 34
Art. 75: Sanzioni pag. 34
Art. 76: Abrogazioni pag. 34
Art. 77: Entrata in vigore pag. 34
Art. 78: Norma finale e di rinvio pag. 35

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1

DISPOSIZIONI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale, salvo quando non rientrino nelle funzioni del dirigente responsabile dei servizi cimiteriali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
2. Il Comune di Negrar, con atto Rep. 6001 del 19.06.2009, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Verona in data 25.06.2009 e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Verona in data 01.07.2009, ha stipulato apposita convenzione con la Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l. per la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, per la realizzazione dei lavori di ampliamento, consolidamento, sistemazione, riqualificazione dei Cimiteri Comunali di Mazzano, Montecchio, Arbizzano, Torbe, Negrar, Prun, e Fane e per la gestione dei relativi servizi cimiteriali.
3. Per tutta la durata della concessione alla Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., l'atto di convenzione di cui al comma 2 ed ogni sua eventuale modifica o integrazione, debitamente sottoscritta dalle parti, integra la disciplina dei servizi cimiteriali di cui al presente regolamento.

Art. 3

Responsabilità

1. Per tutta la durata della concessione alla Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., la custodia e la manutenzione costante degli immobili cimiteriali, delle aree di pertinenza e la connessa responsabilità sono in capo al concessionario all'interno dei limiti previsti in convenzione e dal piano economico e finanziario vigente.
2. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. In ogni caso, chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 17 comma 1;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune o area identificata dall'Amministrazione nell'ambito cimiteriale;
 - g) il feretro, il trasporto, l'inumazione o la cremazione, l'esumazione ordinaria, per le salme di persone i cui familiari risultino in stato di indigenza o bisogno o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo, nell'ultimo caso, il diritto di rivalsa.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal dirigente responsabile dei servizi sociali, che ne ha responsabilità civile e contabile, previo idoneo accertamento e su relazione dell'assistente sociale.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che vengono stabilite periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali o presso la ditta concessionaria è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e/o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco che individua i campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli aventi titolo:
 - presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'Azienda ULSS;
 - presso la struttura obitoriale;

- presso la casa funeraria.
- 3. I trasporti dal luogo del decesso al deposito di osservazione di cui al precedente comma sono a carico dei familiari richiedenti.
- 4. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
- 5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte redatto dal medico necroscopo, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'Unità Sanitaria Locale di altri Comuni.
- 7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 6 bis

Casa funeraria, Sala del commiato

1. Per "casa funeraria" si intende la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni: osservazione del cadavere, trattamento conservativo, trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi, custodia ed esposizione del cadavere, attività proprie della sala del commiato.
2. Per "sala del commiato" si intende la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

Art. 6 ter

Rilascio di cadaveri a disposizione della scienza

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 del R.D. 1592/1933, i cadaveri, i pezzi anatomici e i prodotti del concepimento possono essere utilizzati per finalità di studio, ricerca e insegnamento presso gli Istituti universitari delle facoltà di medicina e chirurgia e strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.
3. L'ufficiale di stato civile rilascia l'autorizzazione al trasporto secondo le norme previste per il trasporto di cadavere previo accertamento della volontà espressa dal defunto.
4. L'impiego dei cadaveri per gli scopi di cui al presente articolo è comunque subordinato alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 285/1990. I cadaveri di cui al presente articolo devono essere identificati con idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
5. A sua volta il direttore dell'Istituto universitario deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 285/1990 e, eseguiti gli studi, riconsegnare i cadaveri ricomposti, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, all'incaricato del trasporto al cimitero.
6. Le spese di trasporto, dal luogo del decesso alla struttura abilitata e quelle del successivo trasporto al cimitero, nonché le spese per il seppellimento, cremazione sono a carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.

7. Agli Istituti universitari il competente servizio dell'Azienda ULSS, può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R. la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
8. In nessun altro caso è permesso asportare cadaveri e ossa dal cimitero; è vietato il commercio di cadaveri e ossa umane.

Art. 6 quater

Imbalsamazione e tanatoprassi

1. A richiesta dei familiari possono essere effettuati trattamenti di imbalsamazione che possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.
2. L'autorizzazione all'imbalsamazione è rilasciata dal Sindaco a seguito di richiesta da parte di medici legalmente abilitati all'esercizio della professione, che dovrà obbligatoriamente riportare il procedimento da utilizzarsi, il luogo e l'ora in cui avverrà il trattamento e la dichiarazione che la morte non sia dovuta a reato.
3. All'Azienda ULSS, sono demandati i controlli sull'esecuzione.
4. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e nel rispetto della vigente normativa.
5. Sono vietati l'imbalsamazione e la tanatoprassi dei cadaveri portatori di radioattività e/o di malattie infettive diffuse.

Capo III FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; solo madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. Per le professioni religiose che lo prevedono espressamente, la salma, in caso di inumazione, può essere avvolta unicamente in un lenzuolo di cotone.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, dovranno essere osservate le prescrizioni dell'azienda Ulss ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e devono rispettare le relative prescrizioni della normativa statale e regionale in vigore.
2. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, provvedendo, se del caso, al rinnovo del feretro.
3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per il Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
4. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 .
5. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
6. Qualora il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 dovesse venir modificato per quanto riguarda le caratteristiche dei feretri, il presente regolamento si intende conformemente modificato, senza che sia necessario altro atto.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, previo accertamento effettuato ai sensi del precedente art. 4, salvo il recupero anche coattivo della spesa nei confronti dei soggetti obbligati.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano destinato rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Capo IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dal capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e della normativa regionale in vigore.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 13

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi di concorso assai numeroso di persone, il dirigente responsabile dei servizi cimiteriali prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune, che si avvale dell'Autorità sanitaria competente per territorio per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 14

Esercizio del trasporto funebre

1. Il trasporto delle salme può essere effettuato nei seguenti modi:
 - da terzi, a pagamento, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;
 - a carico del Comune nei seguenti casi:
 - a) defunti in stato di indigenza o bisogno;
 - b) qualora la salma non venga reclamata dai familiari;
 - c) qualora la salma non sia riconoscibile;
 - d) a giudizio dell'Amministrazione, con ordinanza del Sindaco, per particolari circostanze ed esigenze.
 - da confraternite o dall'amministrazione militare con mezzi propri.
2. Nel caso di trasporti a proprio carico, di cui al secondo alinea del precedente comma, il Comune individua una ditta che effettui il trasporto della salma, mediante procedura negoziata ai sensi del regolamento comunale delle spese in economia.

Art. 15

Trasporto effettuato da terzi

1. Il Comune autorizza il trasporto di salme alle ditte che presentano regolare richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune.

2. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese di onoranze e trasporti funebri in possesso dei requisiti di legge.
3. Per l'esercizio del trasporto nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni emesse dai competenti organi comunali e alle prescrizioni dell'Autorità sanitaria competente per territorio.
4. Per i trasporti funebri sia all'interno del territorio comunale che in uscita dal Comune, dovrà essere corrisposto il diritto fissato in tariffa.

Art. 16

Orario dei trasporti funebri

1. I trasporti funebri sia gratuiti che a pagamento, vengono eseguiti, nei limiti dell'orario, fissato dal Sindaco con propria ordinanza.
2. L'orario e l'itinerario dei trasporti funebri sono autorizzati dall'Ufficio di Stato Civile del Comune in accordo con le famiglie interessate o con la ditta che effettua il servizio, nell'ambito degli orari stabiliti, tenendo conto del desiderio della famiglia, compatibilmente con le esigenze generali del servizio.

Art. 17

Altri trasporti

1. Il trasporto alla cella mortuaria del cimitero comunale o del locale Ospedale delle persone decedute sulla pubblica via o decedute per incidente in luogo privato, è fatto a cura delle ditte contattate direttamente dalla Pubblica Autorità intervenuta sul luogo dell'evento.
2. Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati nel primo comma del presente articolo, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi posto a carico della pubblica autorità che lo ha disposto ai sensi del paragrafo 5.1 della circolare n. 24 in data 24/06/1993 del Ministero della Sanità.
3. Sono esentati dal pagamento del diritto fisso i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 18

Autofunebri

1. Le autofunebri e gli altri automezzi utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e di altre norme statali e regionali.
2. Le autofunebri devono essere conformi alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; all'interno di esse deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.
3. Le ditte autorizzate al trasporto dovranno sottostare ai controlli del servizio di trasporto delle salme effettuato dall'Autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 19

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il dirigente responsabile dei servizi cimiteriali, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 20

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 21

Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto, solo in ambito regionale.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.
4. Le salme provenienti da altro Comune, di norma e qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio del Comune, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata, dal personale preposto ai cimiteri comunali, la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Art. 22

Trasporti funebri tra Stati

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 "approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937", sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposta

domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'azienda ULSS.

Art. 23

Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 21 comma 1.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, salvo eventuali indicazioni del Dirigente dei servizi di igiene pubblica dall'Autorità sanitaria competente per territorio nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.
5. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Art. 23 bis

Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il feretro può sostare in Chiesa o luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. Il trasporto di cadaveri di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con auto funebri normali, private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

Titolo II CIMITERI

Capo I CIMITERI

Art. 24

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - a) Negrar capoluogo
 - b) Arbizzano
 - c) Montecchio
 - d) Torbe
 - e) Prun

- f) Mazzano
 - g) Fane
2. Le disposizioni del presente regolamento per il cimitero di cui alla lettera g) del comma 1 si applicano integralmente per il cimitero nuovo di Fane.

Art. 25

Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e delle eventuali norme regionali.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, fatte salve le funzioni di igiene di competenza della locale Autorità sanitaria competente per territorio.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, nel rispetto degli artt. 2 e 3 del presente regolamento e della normativa nel tempo vigente.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale preposto ai cimiteri comunali o alle ditte debitamente autorizzate dal Comune.
5. Competono al personale preposto ai cimiteri comunali o alle ditte debitamente autorizzate dal Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 26

Reparti speciali nei cimiteri

1. Nell'ambito dell'area del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dalla Giunta Comunale.

Art. 27

Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti:
 - a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, ivi residenti o aventi quali residenti a Negrar il coniuge, parenti o affini fino al terzo grado;
 - b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;

- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, che ne facciano espressa richiesta e che abbiano diritto a sepoltura in cappella privata;
 - e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi.
3. Il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi debitamente documentati, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.
 4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28

Costruzione dei cimiteri, piani cimiteriali

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del presente regolamento, la costruzione di nuovi cimiteri e l'ampliamento o la soppressione di quelli esistenti dovranno essere disposti secondo le norme contenute nel Capo 10 e 19 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, i cui articoli si intendono qui integralmente riportati, nonché in conformità alla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

Capo III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 29

Inumazione

1. Nei cimiteri comunali sono delimitate apposite aree per le sepolture ad inumazione.
2. L'ampiezza dei campi viene determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 .
3. Il turno di rotazione delle inumazioni è di dieci anni. Qualora il Comune o, per tutta la durata della concessione di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, la Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., non dovesse procedere all'esumazione alla scadenza del termine di cui al presente comma, non saranno applicate per quel periodo tariffe aggiuntive rispetto a quelle del successivo art. 30.
4. Le dimensioni delle fosse sono stabilite negli articoli 71, 72, 73 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 .

Art. 30

Tariffe dell'inumazione

1. Il servizio di inumazione in campo comune è soggetto al pagamento della somma prevista in tariffa, ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27.12.2000 n. 392 convertito con L.28.02.2001 n. 26 e dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Il servizio di cui al comma 1 è gratuito nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 31

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dagli interessati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito in nome e per conto dell'utenza, e messo in opera per tutta la durata della concessione dalla Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura della Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.
4. Sulla lapide dovrà essere apposto il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto ed eventuali brevi espressioni di rito; qualsiasi altra epigrafe dovrà essere autorizzata dal Responsabile del servizio. È consentito il collocamento di fotografia, purchè eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.
5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla manutenzione, per tutta la durata della concessione la Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 .

Art. 32

Tumulazione

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del presente regolamento, sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 .
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 .
5. Per favorire i processi di scheletrizzazione delle salme destinate a tumulazione individuale è consentito l'utilizzo all'interno del feretro di apposite sostanze biodegradanti.
6. L'apertura e la chiusura dei chiusini delle tombe di famiglia, nonché la chiusura con muratura dei feretri ivi depositi e dei feretri depositi nei loculi individuali è effettuata a cura e spese dei richiedenti. Il Comune e/o il Concessionario sono sollevati da ogni responsabilità per i danni che dovessero essere arrecati ai manufatti nel corso delle operazioni predette.

Art. 33

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente depositato in apposito loculo che sia nella piena ed

- illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.
 3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal dirigente responsabile dei servizi cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 731 giorni, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 1.096 giorni.
 4. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero.
 5. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.
 6. A garanzia, è, inoltre, richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
 7. Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.
 8. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.
 9. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.
 10. E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
 11. Solo la tumulazione in loculi o cellette resesi disponibili, darà inizio alla decorrenza del contratto di tumulazione regolarmente sottoscritto.

Capo IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello indicato dal precedente articolo 29 comma 3.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, tranne che nei mesi di luglio e agosto, e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
3. Per tutta la durata della concessione alla Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., le esumazioni ordinarie sono programmate dal concessionario e dovranno essere eseguite nel rispetto dei commi successivi.
4. E' compito degli operatori in possesso dei requisiti previsti dalle normative nel tempo vigenti stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

5. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione, oppure, qualora sia previsto il campo indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo. Il tempo di inumazione previsto è di cinque anni; detto periodo si riduce a due anni nel caso si faccia uso di sostanze che facilitano la decomposizione.
6. In conformità a quanto prescritto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione. Nel caso che il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute con l'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno di diversa richiesta da parte degli aventi diritto.

Art. 35

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del comune autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Per tutta la durata della concessione alla Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., il concessionario annualmente entro il mese di settembre cura la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno successivo.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con ordinanza da affiggere all'albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune e all'ingresso del cimitero entro il mese di ottobre, con anticipo di almeno 60 giorni, prima dell'inizio delle operazioni.

Art. 36

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dalla normativa vigente.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

Art. 37

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Per tutta la durata della concessione alla Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., le estumulazioni ordinarie sono programmate dal concessionario e dovranno essere eseguite nel rispetto dei commi successivi.

4. Prima della scadenza della concessione le estumulazioni possono essere richieste da:
 - A) dai familiari interessati per la traslazione ad altra sepoltura o cimitero o per la cremazione;
 - B) dall'Autorità giudiziaria.
5. Nei casi di cui al comma 4 A) si intende estumulazione ordinaria quella intervenuta dopo i 20 anni dalla tumulazione. In tutti gli altri casi l'estumulazione intervenuta prima della scadenza della concessione, è straordinaria.
6. Per tutta la durata della concessione alla Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., il concessionario entro il mese di settembre cura la stesura dello scadenziario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.
7. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è fissato con ordinanza da affiggere all'albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune e all'ingresso del cimitero entro il mese di ottobre, con anticipo di almeno 60 giorni, prima dell'inizio delle operazioni.
8. I feretri sono estumulati a cura degli operatori in possesso dei requisiti previsti dalle normative nel tempo vigenti secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
9. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con cui fu collocato al momento della tumulazione.
10. I resti mortali individuati sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati nell'ossario comune.
11. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Per favorire la ripresa dei processi di scheletrizzazione, è consentito l'utilizzo all'interno del feretro e sui resti mortali di apposite sostanze biodegradanti, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998.
12. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

Art. 38

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. La tariffa per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono comprese nelle relative tariffe dell'inumazione e della tumulazione.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, richieste dai familiari, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Sono gratuite le esumazioni e le estumulazioni straordinarie su richiesta dell'Autorità giudiziaria o su proposta del Comune.
3. Qualora venga richiesta dai familiari, la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, con la relativa raccolta, è subordinata al pagamento della somma prevista in tariffa.

Art. 39

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 40

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al concessionario al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'ufficio del concessionario.
3. Viene istituito presso gli uffici il “Verbale degli oggetti da recuperare”, curato e aggiornato per tutta la durata della concessione dal concessionario in cui vengono annotati la data, il defunto, gli oggetti rinvenuti, le persone presenti durante le operazioni, la persona alla quale vengono consegnati (parente o avente titolo).
4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 24 mesi, previa verbalizzazione prevista nel comma precedente. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 41

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Il ricavato delle alienazioni è impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura sono, a richiesta, restituiti alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V

CREMAZIONE

Art. 42

Cremazione

1. La cremazione e le modalità di dispersione delle ceneri è regolata, oltre che dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dalla legge 30/03/2001 n. 130 e dalla legislazione regionale vigente.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del presente regolamento, il Comune di Negrar per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino o ritenuto di volta in volta più idoneo.

Art. 43

Rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dell'assenso del coniuge o, in difetto, della maggioranza assoluta dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e comunque previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.
2. Per la cremazione dei soli resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

Art. 44

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, debitamente sigillata, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per l'affidamento personale ai sensi del successivo art. 46 o per la dispersione delle ceneri nel rispetto dell'articolo 50 della legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010.

Art. 45

Registro per la cremazione

1. E' istituito presso il Comune il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente residente nel Comune ha manifestato la propria volontà ad essere cremato. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare contestualmente la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione. Il cittadino dovrà essere informato che la norma vale solo all'interno del territorio della Regione Veneto.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 46

Dispersioni delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie

1. La dispersione delle ceneri e l'affidamento familiare delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed in base alle leggi regionali vigenti.
2. La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità eventualmente ammesse e disciplinate dalla normativa regionale. Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove verrà la dispersione. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri provvederà ad autorizzare l'affidamento delle ceneri e il Comune ove avverrà la dispersione provvederà al rilascio della relativa autorizzazione.
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;

- c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
4. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1^a n. 8 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o da qualsiasi insediamento;
 - b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purchè fuori dai centri abitati;
 - c) all'interno dei cimiteri comunali nell'area appositamente da individuare dall'Amministrazione: la dispersione nell'apposita area cimiteriale può essere eseguita unicamente da o in presenza del personale cimiteriale.
 5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti, devono essere rispettate comunque le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
 6. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata dal Comune o dalle imprese che esercitano l'attività funebre.
 7. L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal dirigente responsabile dei servizi cimiteriali in cui verrà conservata l'urna.
 8. L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto o dagli altri soggetti di cui all'articolo 43 comma 1, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.
 9. Dalla richiesta dovranno risultare:
 - a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
 - b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
 - c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.
 10. L'urna dovrà essere conservata in un luogo confinato e destinato solo a questo (nicchia, teca o simili) idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.
 11. Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria".
 12. In caso di decesso dell'affidatario delle ceneri, gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, oppure restituire l'urna al Cimitero entro 30 giorni.
 13. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
 14. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

15. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è istituito un apposito registro contenente le generalità del defunto e dell'affidatario dell'urna, l'indirizzo del luogo di conservazione e le successive eventuali variazioni.

Art. 46 bis

Giardino del ricordo

1. Nei cimiteri del territorio può essere previsto un "Giardino del ricordo" per la dispersione delle ceneri.

Art. 46 ter

Senso comunitario della morte

1. Nei seguenti casi, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte è allestito da parte del concessionario un metodo di registrazione consultabile riportante i dati anagrafici del defunto cremato, le cui ceneri sono state disperse o affidate:
 - a. per tutte le persone, anche non residenti, le cui ceneri vengono disperse nel territorio comunale, sia all'interno che all'esterno del cimitero, ovvero conferite nel cinerario comunale;
 - b. per tutte le persone le cui ceneri sono state affidate per la conservazione a domicilio;
 - c. altri casi a richiesta, previa autorizzazione.

Art. 46 quater

Deposito provvisorio delle ceneri

1. E' consentita la sosta per un periodo massimo di 1 anno dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione, a questa verrà applicata apposita tariffa determinata dalla Giunta comunale.
2. Trascorsi i termini sopracitati, senza che le procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite per la conservazione indistinta nel Cinerario comune.

Art. 46 quinquies

Animali di compagnia o d'affezione

1. Lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento presso i crematori autorizzati a tal scopo o mediante seppellimento, deve avvenire secondo quanto previsto dal Regolamento CE 2002/1774 e dalle "linee guida" regionali di applicazione, approvate con D.G.R. n.2997/2004.
2. Il seppellimento degli animali da compagnia o d'affezione, con eccezione degli equini o di altri animali di grossa taglia, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, previa autorizzazione del medico veterinario del Servizio Veterinario dell'azienda ULSS competente per territorio che attesti l'esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.
3. E' consentita la dispersione delle ceneri di animali di compagnia o d'affezione in natura ad eccezione degli equini o di altri animali di grossa taglia, previa autorizzazione dell'Ufficio Tutela degli animali. La dispersione delle ceneri degli animali di compagnia o affezione è consentita in natura nelle aree previste dal presente Regolamento comunale.
4. La domanda di autorizzazione alla dispersione delle ceneri è espressa dal proprietario dell'animale, il quale attesta mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di esserne l'unico detentore. Qualora vi sia più di un proprietario, tutti gli interessati devono sottoscrivere la domanda per espresso assenso. Alla domanda va allegata la certificazione del medico veterinario che esclude qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica. Nel caso di domanda avente ad oggetto la dispersione delle ceneri di cani, i proprietari devono presentare anche il documento di iscrizione all'anagrafe canina regionale.

5. L'autorizzazione è concessa anche qualora il proprietario abbia espresso questa sua disposizione nella dichiarazione di volontà alla cremazione, manifestata secondo le modalità previste dall'articolo 3 della Legge 30 Marzo 2001, n.130.
6. La dispersione non può avvenire in maniera congiunta con quelle del proprietario dell'animale, ma può essere effettuata nello stesso luogo e nella stessa data in cui avviene quella del proprietario, secondo la volontà del defunto.
7. Nei cimiteri comunali non è consentita la sepoltura delle spoglie degli animali di affezione.

Capo VI **POLIZIA DEI CIMITERI**

Art. 47

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. Il rispetto degli orari di apertura e chiusura è a carico del concessionario.

Art. 48

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi o mediante ausili di deambulazione per persone con disabilità motoria o psicomotoria.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da animali, ad eccezione dei cani da compagnia e dei cani-guida per non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
 - e) ai mezzi a motore, salvo gli addetti per le operazioni di polizia mortuaria legate all'atto funebre o per le operazioni di manutenzione, cura, riordino delle aree cimiteriali limitatamente per il tempo necessario alle stesse.

Art. 49

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
 - m) effettuare qualsiasi attività commerciale;
 - n) invadere con manufatti o altro gli spazi adibiti ad altre concessioni.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
 3. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 50

Riti funebri

1. Nell'interno dei cimiteri comunali è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al dirigente responsabile dei servizi cimiteriali e al concessionario.

Art. 51

Fiori e piante ornamentali

1. L'altezza delle piante ornamentali dovrà essere contenuta entro i 100 cm.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Qualora i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli o invadendo le tombe e i vialetti adiacenti, il personale preposto li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

Art. 52

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il personale preposto disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41, in quanto applicabili.

Titolo III CONCESSIONI

Capo I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 53

Sepulture private

1. Nei cimiteri comunali il Comune, tramite e, per tutta la durata della concessione di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, la Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., può rilasciare le seguenti concessioni per sepolture private:
 - a) sepolture individuali (loculi, tomba ipogea, spazi a terra, cellette per resti mortali o urne cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone previsto in tariffa.
3. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 per le tumulazioni e le estumulazioni.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di una sepoltura deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma;
 - b) la durata della concessione;
 - c) il/i concessionario/i da identificarsi con il/i soggetto/i che stipulano il contratto di concessione, con dichiarazione di stipula in nome e per conto di tutti gli aventi causa del defunto;
 - d) nel caso di enti e collettività, il concessionario è da identificarsi con il legale rappresentante pro tempore;
 - e) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (beneficiari della concessione);
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 54

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 30 anni per i loculi;
 - c) in 40 anni per le cellette individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione per uguale periodo dietro il pagamento del canone di cui in tariffa.
4. La Giunta Comunale, in ragione della limitata disponibilità di tombe o loculi o cellette eventualmente venutasi a creare, potrà disporre il divieto di rinnovo delle concessioni.
5. Nell'atto di concessione è indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di morte del beneficiario della concessione. Nel caso di rinnovo la decorrenza ha luogo dalla scadenza della concessione originale.

Art. 55

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 53, può concedersi solo in presenza della salma o dei resti mortali o delle ceneri.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore del richiedente di età superiore ai 70 anni che dimostri di non avere parenti o affini fino al 3° grado ovvero che sia coniuge superstite del defunto.
4. Il comma 3 si applica anche alle unioni civili e alle convivenze di cui al comma 5 art. 56 del presente regolamento.
5. La concessione di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 1° comma, lettera b) dell'art. 53, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. La concessione di un sepolcro ad uso di sepoltura per famiglia può essere fatta a due, o più, distinti concessionari, anche non legati da vincoli di parentela. In tale caso la divisione della tomba e l'assegnazione dei singoli posti all'uno o all'altro dei concessionari deve risultare negli atti di concessione e chiaramente individuati anche a mezzo di planimetria. Canone e diritti di concessione sono ripartiti tra i concessionari in proporzione ai posti assegnati.

Art. 56

Uso delle sepolture private

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private per famiglia o collettività è riservato alla persona del beneficiario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. La capienza del sepolcro è data dal numero dei feretri che può contenere ed è comunque specificata nell'atto di concessione. Urne contenenti ceneri o resti mortali possono essere tumulate anche in soprannumero, limitatamente allo spazio a disposizione, in un numero massimo pari al doppio del numero dei posti previsti per la tomba, previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.
3. Ai fini dell'applicazione del 1° e del 2° comma dell'art. 93 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta senza limite di grado, con i rispettivi coniugi e dai collaterali, ampliata agli affini, fino al 2° grado.
4. Nell'atto di concessione il fondatore del sepolcro può ampliare o limitare il diritto di sepoltura nei confronti dei collaterali ed affini.
5. Il convivente e la parte dell'unione civile, come definiti dall'art. 1 della L. 20.05.2016 n. 76, sono parificati al coniuge. Il diritto alla sepoltura può essere esteso a persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei beneficiari; l'eventuale condizione di particolare benemeritenza va comprovata con apposita dichiarazione del fondatore del sepolcro o dei suoi eredi.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
8. In loculo concesso per sepoltura individuale possono essere tumulate cassette di resti mortali o urne cinerarie appartenenti a familiari del beneficiario, individuati ai sensi dei precedenti commi 3 e 5, sia presente o meno il feretro. Tale inserimento è soggetto al pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.
9. In cinerario concesso per sepoltura individuale possono essere tumulate cassette di resti mortali o urne cinerarie appartenenti a familiari del beneficiario individuati ai sensi dei precedenti commi 3 e 5, previo pagamento della somma prevista in tariffa.
10. Il diritto alla sepoltura, nelle tombe per famiglia, dei collaterali, affini e conviventi, dovrà essere dimostrato presentando all'ufficio l'atto di concessione e la documentazione necessaria anche in forma di autocertificazione.

Art. 57

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture individuali e delle sepolture per famiglie e collettività spetta ai titolari delle concessioni.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Capo II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 58

Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune, congiuntamente, per tutta la durata della concessione di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, alla Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune congiuntamente, per tutta la durata della concessione di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, alla Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l..
7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune,

a mezzo di lettera raccomandata, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

9. In caso di decesso del concessionario, qualora coincida con il beneficiario i discendenti legittimi e gli aventi titolo ai sensi dell'art. 56 devono comunicare all'ufficio, entro sei mesi, la designazione del rappresentante della concessione nei confronti del Comune congiuntamente, per tutta la durata della concessione di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, alla Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l..
10. In difetto di tale designazione il Comune, congiuntamente, per tutta la durata della concessione di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, alla Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., provvede d'ufficio individuando il rappresentante secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di comunicazioni inerenti il rapporto concessorio, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte degli aventi diritto.

Art. 59

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune, congiuntamente, per tutta la durata della concessione di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, alla Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, pari a:
 - rimborso pari al 50% della tariffa pagata per restituzione entro 5 anni dalla concessione
 - rimborso pari al 40% della tariffa pagata per restituzione entro 10 anni dalla concessione
 - rimborso pari al 30% della tariffa pagata per restituzione entro 15 anni dalla concessione
 - rimborso pari al 20% della tariffa pagata per restituzione entro 20 anni dalla concessione
 - rimborso pari al 10% della tariffa pagata per restituzione entro 25 anni dalla concessione
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 60

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune, congiuntamente, per tutta la durata della concessione di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, alla Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di manufatti costruiti dal Comune di cui al 1° comma, lett. b) dell'art. 53, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune a favore dei rinunciatari che provvederanno a loro carico per la sistemazione dei resti mortali; in alternativa, a fronte della rinuncia, il Comune potrà concedere in compensazione un loculo ossario che avrà durata pari ad anni 30.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III **REVOCA DECADENZA**

Art. 61

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Per l'esecuzione di quanto sopra il dirigente responsabile dei servizi cimiteriali deve dar notizia con congruo anticipo al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 62

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, comma 7;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - e) in caso di estinzione della famiglia ai sensi del art. 58 comma 7.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al punto d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La decadenza dichiarata per i motivi di cui al comma 1 lett. a) da diritto alla restituzione del 100% della somma pagata all'atto della concessione.
5. Con la pronuncia di decadenza della concessione, il dirigente responsabile dei servizi cimiteriali dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopodiché il manufatto resta nella piena disponibilità del Comune.

Titolo IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 63

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie, compresa la chiusura dei loculi individuali e delle bare all'interno delle tombe di famiglia, che non siano riservate al Comune o, per tutta la durata della concessione di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, alla Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., gli interessati devono provvedere a propria cura e spese.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli incaricati dovranno munirsi di apposito titolo abilitativo, di autorizzazione paesaggistica nei casi previsti dalla normativa e comunque di ogni parere necessario affinché l'intervento sia conforme alla normativa vigente. E' tassativamente vietato a chiunque svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48 in quanto applicabili.

Art. 64

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale preposto ai cimiteri comunali é tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque vi abbia accesso.
2. Il personale preposto ai cimiteri comunali è inoltre tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati durante l'orario di lavoro;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale preposto ai cimiteri comunali è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 65

Imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;

- occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 66

Divieti alle imprese

1. E' fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 67

Barriere architettoniche

1. All'interno delle aree cimiteriali deve essere rispettata la normativa relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche, garantendo l'accesso con i mezzi o supporti idonei, salvo quanto previsto dalla legge 13 del 9 gennaio 1989 art. 4 commi 4 e 5 e dalla DGRV 1428 del 06 settembre 2011 in merito agli interventi sui beni vincolati.

Art. 68

Competenze della Giunta comunale

1. L'approvazione delle tariffe per i servizi cimiteriali del presente regolamento è di competenza della giunta comunale in conformità al piano economico finanziario per tutta la durata della concessione alla Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l..

Art. 69

Mappa

1. Per tutta la durata della concessione alla Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., presso l'ufficio incaricato è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni cimiteriali.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 69 bis

Annotazioni in mappa

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

1. Per le inumazioni:
 - generalità del defunto e data del decesso;
 - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - le operazioni cimiteriali che danno luogo a esumazione con gli estremi dell'autorizzazione e della destinazione.
2. Per le tumulazioni:
 - generalità del defunto o dei defunti;
 - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - le generalità del concessionario;
 - gli estremi e la durata del titolo costitutivo;
 - le eventuali variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - le operazioni cimiteriali che danno luogo ad estumulazione o a introduzione di feretri, ossa o ceneri nel tumulo con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 70

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale preposto ai cimiteri comunali è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 71

Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Per tutta la durata della concessione alla Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., il concessionario predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza, da affiggersi all'albo comunale e al cimitero.

Capo II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento più favorevoli o ampliative del diritto di sepoltura si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Art. 73

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni) od una concessione di manufatto o l'apposizione di croci, lapidi, ornamenti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli aventi causa del defunto.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 74

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono perpetue solo qualora la perpetuità risulti dall'atto di concessione prodotto dai soggetti di cui all'art. 53, comma 5 lettera C o aventi causa.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 72 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo che il concessionario o gli aventi titolo chiedano il prolungamento della concessione originaria fino alla durata massima prevista dagli artt. 29 e 54.
3. In tal caso il Comune o il concessionario del servizio dovranno concedere la proroga della concessione originaria previo pagamento in misura proporzionale al tempo residuo della tariffa fissata al momento della richiesta della proroga.

Art. 75

Sanzioni

1. Salve le sanzioni previste dagli artt. 338, 339, 340, 358 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, la violazione delle disposizioni previste agli artt. 48 (Disciplina dell'ingresso), 49 (Divieti speciali), 51 (Fiori e piante ornamentali), 52 (Materiali ornamentali), 56 co. 7 (Uso delle sepolture private), 63 (Accesso al cimitero), 66 (Divieti alle imprese) del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
2. Il Corpo di Polizia Locale è incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al presente regolamento.
3. Il personale preposto ai cimiteri comunali è incaricato dell'accertamento e della segnalazione al Corpo di Polizia Locale di eventuali violazioni per la loro verbalizzazione.

Art. 76

Abrogazioni

1. L'entrata in vigore del presente regolamento sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 30.12.1976 e ogni altra disposizione incompatibile col presente regolamento.

Art. 77

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo essere stato approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Comunale, viene pubblicato all'Albo Pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione per 15 giorni consecutivi, decorsi i quali viene pubblicato

nuovamente per ulteriori giorni 15, entrando in vigore il quindicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione all'albo.

Art.78

Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, N.285 (Supp.ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G. U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998) e alla legge regionale n. 18 del 04 marzo 2010 (BUR del Veneto n. 21 del 9 marzo 2010) e successivi atti attuativi, modificativi ed integrativi.